

# Identità ecclesiale e *Norma missionis*

## 1. PREMESSA

Per poter proporre in questa sede una ragionevole e fruibile concettualizzazione della “*norma missionis*” – seppure ancora in via non definitiva – è necessario partire da alcune consapevolezze *epistemologiche* che permettano di prevenire prospettive ed attese non pertinenti.

- a) La prima consapevolezza riguarda il fatto che la maggior parte degli “oggetti” utilizzati per pensare e ragionare non sono “enti di natura” (come li ha chiamati la Metafisica classica) ma “enti di ragione”: *concetti*... “realtà”, cioè, che *non esistono* da nessuna parte se non nel nostro essere in grado di “pensarle”. Basti riferirsi al concetto stesso di “Diritto”, oppure di “giustizia”: non si tratta di “cose” presenti entro i confini della “natura” o della “creazione” ma di “esperienze” che accompagnano e caratterizzano la vita umana nella sua forma “sociale”.
- b) Una seconda consapevolezza cui dare corpo nel concettualizzare la “*norma missionis*” è che non sarà possibile [a] darne una vera e propria “definizione”, [b] né fissarne in modo completo ed esaustivo l’intero perimetro. Questo, tuttavia, non dovrebbe costituire un ostacolo per il canonista, già abituato ad utilizzare elementi quali il “Diritto divino”... di cui nessuno dà definizioni o delineazioni perspicue, complete ed esaustive. Pure la “*salus animarum*”, intorno alla quale si costruisce volentieri l’intero Diritto canonico, non costituisce affatto un concetto perfettamente delineato né delineabile.

## 2. ELEMENTI DI AVVICINAMENTO

Un approccio e studio maturo della “*Canonistica fondamentale*” della seconda metà del Novecento mette facilmente in luce come le chiavi sintetiche del Diritto canonico individuate dai filoni dottrinali prevalenti siano state fondamentalmente tre: 1) la *communio*, 2) la *iustitia* e 3) la *salus animarum*. Attraverso di esse sia l’ambito scientifico ecclesiastico che quello c.d. laico hanno provato a costruire e proporre letture sistematiche dell’Ordinamento canonico, facendo di *communio*, *iustitia* e *salus animarum* veri e propri “principi epistemologici” a partire dai quali comprendere ed interpretare l’intero Diritto canonico. Proprio tali principi hanno poi giocato un ruolo di fatto “costituzionale” nel momento in cui il Legislatore formale si è affidato ai *doctores* e *iurisperiti* per la revisione post-conciliare dei Codici canonici.

In realtà, nessuna delle tre “chiavi sintetiche” ha saputo cogliere lo stretto nesso strutturale che deve intercorrere tra il principio costituzionale proposto (= *communio*, *iustitia*, *salus animarum*) e l’*identità* della Chiesa, che di tale Diritto è la referente e destinataria praticamente unica ed originaria.

È facile osservare, infatti, come ciascuno dei tre “principi”, se esaminato dal punto di vista ecclesiologico, cioè “della Chiesa come tale”, risulti assolutamente *estrinseco* e *giustapposto*, nonostante la sua immediata apparenza (soprattutto per *communio* e *salus animarum*).

È da questa vera e propria *insufficienza epistemologica* che si è fatta strada la necessità di cercare ‘altro’: qualcosa che sia prima di tutto *ecclesiologicamente determinato* e *determinante*, con immediato e costitutivo riferimento all’*identità più profonda* della Chiesa in quanto tale, non solo [1] da un punto di vista ‘teoretico’ (come fu per la *communio*: pura

concettualità astratta) ma [2] anche ‘pratico’ e [3] (lo permettano i teologi c.d. sistematici) storicamente plausibile, oltre che [4] biblicamente indubitabile (è questo l’ambito della Teologia del Diritto canonico come proposta nella PUL).

Tale principio, soprattutto in seguito alla riflessione canonistica di Teodoro Jiménez Urresti sulle acquisizioni più profonde del Concilio Vaticano II in campo ecclesiologicalo, può essere proficuamente individuato nella “missionarietà della Chiesa”, espressa in modo emblematico in *LG 17*<sup>1</sup>, ma ripresa e rilanciata in modo pressoché sistematico in tutti i documenti conciliari.

### 3. DALLA “*MISSIO*” ALLA “*NORMA MISSIONIS*”

In riferimento alla missionarietà della Chiesa, quale *principio identitario/ontologico* al quale ricondurre in modo non estrinseco il fenomeno del Diritto canonico, non è tuttavia sufficiente a delineare un quadro concettuale capace di superare le insufficienze delle proposte dottrinali del secolo scorso.

Ciò che, invece, è necessario per la vita ecclesiale – prima che per la Canonistica – è il saper riconoscere che il Diritto canonico stesso è un “prodotto”, non tanto della Chiesa come tale, ma – ed è questa la “novità” intorno a cui ruota la XIII Giornata canonistica interdisciplinare – della sua specifica “missione”.

È infatti l’*assolvimento della missione ecclesiale* che ha creato fin dalle prime settimane dopo la Pasqua di Gesù la necessità di “fissare” – soprattutto e prima di tutto – *pratiche, condotte, dinamiche relazionali*, capaci di dare *stabilità* alla vita ecclesiale, partendo proprio dalla sua peculiare identità e specificamente *finalizzate* a tale identità. Proprio alla identità ecclesiale, d’altra parte, hanno fatto riferimento praticamente immediato anche i primi elementi espressamente “istituzionali” della vita ecclesiale, come fu per l’integrazione di Mattia all’interno del “gruppo dei Dodici” (cfr. *At 1,15-26*).

Si trattò di un contesto essenzialmente operativo, come fu anche quello che Luca racconta in *Atti 15*, all’interno del quale le situazioni impreviste<sup>2</sup> potenzialmente capaci non solo di sviare l’identità della Comunità dei discepoli del risorto, o anche soltanto di spaccarla al proprio interno<sup>3</sup> ma – più radicalmente – di farne cessare la stessa missione<sup>4</sup>, portarono ad assumere decisioni in qualche modo “programmatiche” per la Comunità stessa: una *programmaticità* che assunse in modo del tutto naturale la consistenza e portata della “norma”, nel suo significato originario di “direzione” da seguire<sup>5</sup>.

Una norma da intendersi in senso ampio e globale, senza la possibilità di distinguere (in essa) una componente espressamente ed esclusivamente *teologico-dogmatica* da una espressamente ed esclusivamente *comportamentale*: ortodossia ed orto-prassi. Si permetta in proposito di segnalare come il concetto del latino “*norma*” sia ad ogni effetto lo stesso del greco “*orto*”.

Per fissare in modo univoco e potenzialmente ‘tecnico’ questa dinamica ecclesiale così profonda e costitutiva, da quasi vent’anni è stata utilizzata la formula testuale “*Norma missionis*”, senza che siano emerse problematiche o controindicazioni di sorta<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> «Predicando il Vangelo, la Chiesa attira gli uditori alla fede e alla professione della fede, li dispone al Battesimo, li toglie dalla schiavitù dell’errore e li incorpora a Cristo, affinché crescano in lui per la carità fino alla pienezza. Con la sua attività essa fa in modo che ogni germe di bene che si trova nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti e nelle culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato, elevato e perfezionato per la gloria di Dio, per la confusione del demonio e la felicità dell’uomo. A ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di diffondere, per parte sua, la fede. Ma se ognuno può battezzare i credenti, è tuttavia proprio del sacerdote completare l’edificazione del corpo col Sacrificio eucaristico». CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Constitutio dogmatica de Ecclesia: Lumen Gentium*, in *AAS*, LVII (1965), 21.

<sup>2</sup> Come il suicidio di Giuda, le liti per le mense delle vedove ellenistiche a Gerusalemme, la non circoncisione dei convertiti dal paganesimo.

<sup>3</sup> Questione che rimane comunque identitaria poiché si sarebbe poi posto il problema di decidere “quale” delle due parti fosse quella autentica: le questioni che Cipriano ed Agostino dovettero affrontare contro i Donatisti (e le loro ripercussioni nella vita più ampia della Chiesa e dell’Impero) rendono bene l’idea del fenomeno.

<sup>4</sup> Inequivocabile l’affermazione che l’Evangelista coglie sulla bocca degli Apostoli: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la Parola di Dio per servire alle mense. [...] Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola» (*At 6,2b.4*).

<sup>5</sup> Cfr. P. GHERRI, *Bilancio canonistico della Terza Giornata canonistica interdisciplinare*, in P. GHERRI (ed.), *Norme e regole nella vita e nel Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2009, 169.

<sup>6</sup> Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida religiosa*, LXXXVI (1999), n. 3, 183-192; P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, 300-310.

In tal modo il concetto mette a disposizione un “principio” sintetico unificante l’intero fenomeno giuridico ecclesiale: una *categoria teoretica* capace di concentrare in modo espressivo gli elementi di principio riguardanti l’identità della Chiesa, a partire dalla sua origine nell’intendimento di Cristo stesso che l’ha voluta per continuare la missione a lui stesso affidata dal Padre: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21).

#### 4. LA “NORMA MISSIONIS”

Si è già detto in “Premessa” che anche la “*norma missionis*”, come la maggior parte delle espressioni giuridiche, non è una “cosa” né una “realtà”... ma un mero *concetto*. Qualcosa, cioè, che *non esiste nella realtà* (come neppure esistono i numeri o le forme geometriche), ma che aiuta a capire e gestire la realtà stessa dal punto di vista del pensiero e della comprensione operativa e funzionale di quanto accade “nella” realtà, pur senza essere “qualcosa”.

Quanto sin qui illustrato per giungere alla tematizzazione sostanziale della *Norma missionis* non risulta però ancora sufficiente a rendere piena ragione di sé anche dal punto di vista concettuale e teoretico. Come ogni espressione tecnica, infatti, anche “*Norma missionis*” esige l’esplicitazione della scelta terminologica e concettuale effettuata, visto che le parole non sono indifferenti rispetto alla realtà indicata o significata (lo si diceva già nella VII Giornata canonistica interdisciplinare).

In questa prospettiva i termini “Norma” e “missione” indicano – allo stesso tempo – sia la dimensione *istitutiva* (da parte di Cristo) che quella *istituzionale* (cioè: funzionale, socio-antropologica) della Chiesa: il suo stesso DNA che la struttura e ne guida la crescita e lo sviluppo.

- Si tratta, prima di tutto, della *eterodeterminazione costitutiva* della Chiesa, che non nasce da se stessa ma per esplicita volontà di Gesù Cristo (= missione).
- Si tratta, non di meno, di quello che Teodoro Jiménez Urresti chiamava “imperativo teologico”<sup>7</sup> (= ciò che la dottrina riconduce solitamente alla dimensione del c.d. Diritto divino) che “fissa” *cosa sia costitutivo* e allo stesso tempo *indisponibile* dell’identità ecclesiale (= norma)<sup>8</sup>.

I due termini, a loro volta, rimandano a due differenti ambiti di significato che costituiscono, ad ogni effetto, le due facce della stessa medaglia:

- 1) la *norma*, rimanda all’ambito comportamentale<sup>9</sup>, di cui il giuridico – insieme al morale – è espressione caratteristica e socialmente peculiare;
- 2) la *missione*, rimanda a quello teologico-pratico, che trova nella Pastorale la sua espressione più compiuta.

- In questo senso: parlare di “norma” significa – non solo per i giuristi<sup>10</sup> – riferirsi a un *orientamento vincolato e vincolante* che imprime la direzione di un necessario sviluppo, in una prospettiva dinamica caratterizzata da una precisa **intenzionalità e finalità** (= la funzione goniometrica della norma<sup>11</sup> di fatto sfuggita ben presto al concetto suáreziano di “Legge” *come commune præceptum*<sup>12</sup>).

L’uso del concetto di “norma” permette anche di conseguire due finalità di specifica natura tecnica in ambito

<sup>7</sup> Cfr. N. EDELBY - P. HUIZING - T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Éditorial*, in *Concilium* (ed. francese), I (1965), 7-9 (sebbene la firma dell’Editoriale sia condivisa, non sussistono dubbi su chi ne sia stato il “ponente”: cfr. A. PONZONE, *L’approccio epistemologico alla Teologia del Diritto canonico nel pensiero di T. Jiménez Urresti e L. Örsy*, Coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2012, 29-30, nota n. 16).

<sup>8</sup> Si consideri in questo la scelta appropriata degli Antichi di utilizzare il termine *canon* anziché *nomos* per indicare il doveroso/necessario nella Chiesa.

<sup>9</sup> “Deontico”, secondo T. Jiménez Urresti (cfr. T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología a la Canonística*, Salamanca, 1993, 91-94).

<sup>10</sup> Nella Chiesa esistono anche norme morali, norme liturgiche...

<sup>11</sup> Cfr. P. GHERRI, *Bilancio*, in P. GHERRI (ed.), *Norme*, 169.

<sup>12</sup> Cfr. F. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612, I,I,12, 5.

canonistico:

- 1) radicare il concetto in modo chiaro all'interno dell'ambito giuridico senza lasciare spazio a derive destrutturanti o troppo aleatorie (fino a dover stabilire che il Codice dev'essere "giuridico!");
- 2) evitare le gravi problematiche annesse all'utilizzo della formula "Diritto divino", con le sue derive positivistiche che continuano a farne un Diritto nel senso moderno e contemporaneo del termine.

Il termine "norma", inoltre, risulta più ampio e più plastico di "Diritto", pur potendo contenerlo ed esprimerlo senza alcuna difficoltà; col vantaggio tuttavia di non staccarlo né contrapporlo ad altri elementi "stabili" e stabilizzanti del vivere sociale come p.es. quelli dogmatici in campo dottrinale: Norme dottrinali (= orto-dossia) e Norme disciplinari (= orto-prassi), d'altra parte, nella Chiesa sono cresciute insieme costituendo i *sacri Canones*.

- La missione per parte propria, oltre a costituire l'essenza e l'identità stessa della Chiesa (v. *supra*: 3), ne è sempre stata anche la principale "attività": ciò che la Chiesa ha sempre realizzato in ogni tempo e luogo, seppure non utilizzando con costanza e coerenza tale termine, sostituito molto spesso da "ministero", "cura", "pastorale", mentre la "missione" ha finito spesso per indicare la c.d. *plantatio Ecclesiae* o la sola "*missio ad gentes*". Quanto già espresso su questa caratteristica costitutiva della Chiesa risulta sufficiente a motivare la scelta del termine a livello teorico e concettuale.

## 5. APPROCCIO COSTITUZIONALISTICO

Si è parlato di "principi costituzionali" e come tali sono stati indicati la *communio*, la *iustitia* e la *salus animarum* proposti dalla dottrina del secolo scorso, sebbene con intenti e portate molto diversi tra loro. Anche la *norma missionis* può efficacemente venir ricondotta a tale ambito della giuridicità, anzi: proprio la *norma missionis* come sopra indicata presenta caratteristiche specificamente "costituzionali", sia per la sua natura espressamente normativa (= norma), sia per la sua connessione costitutiva all'identità ecclesiale.

L'approccio alla *norma missionis* nei termini del Diritto costituzionale vero e proprio offre poi opportunità di grande portata sia per la sistematica del Diritto canonico che, più profondamente, per la sua stessa identità (o natura, che dir si voglia). Un riferimento all'idea di *Grundnorm* che ha attraversato il Costituzionalismo del XX secolo pare appropriato, sebbene la *norma missionis* si presenti come maggiormente concreta rispetto alla categoria kelseniana, del tutto astratta e di nessuna reale fruibilità ordinamentale.

La riflessione, tuttavia, può ampliarsi riconoscendo alla *norma missionis* le caratteristiche e la funzione non tanto del – semplice – *principio costituzionale* ma, più radicalmente, del *principio meta-costituzionale*, facendo riferimento alle *istanze previe* ad ogni Costituzione occidentale post-bellica: siano esse espresse in forma enunciativa, come gli Articoli della Prima Parte della Costituzione italiana, oppure in forma espositiva, come accade per i c.d. Preamboli di alcune Carte fondamentali (p.es.: Costituzioni francese e tedesca), oppure ancora in forma di "Professione nazionale", come la recente Costituzione ungherese del 2011.

A ben vedere, il principio meta-costituzionale costituisce uno degli elementi ormai strutturali del neo-Costituzionalismo: un elemento apparso progressivamente irrinunciabile per indicare a priori lo stesso "perché", non tanto della Costituzione di cui si tratta, ma – più radicalmente – dello Stato a cui essa si riferisce. È nei principi meta-costituzionali, infatti, che si illustrano [a] le circostanze (socio-politiche) che hanno motivato la "nascita" di un nuovo Stato<sup>13</sup> e, con esso, dell'Ordinamento giuridico che lo reggerà, [b] i valori di riferimento per l'Ordinamento in questione<sup>14</sup>, [c] gli

<sup>13</sup> Rivoluzione, guerra vinta o persa, ecc.

<sup>14</sup> Liberalismo, socialismo, nazionalismo, religione, ecc.

intendimenti (= la *mens*) di quello specialissimo Legislatore che è il c.d. Costituente<sup>15</sup>, [d] la *ratio* globale che dovrà reggere l'Ordinamento costituzionale di cui si tratta.

Non vedere come queste dinamiche siano le stesse che la *norma missionis* porta in sé ed esprime in riferimento alla Chiesa come tale, costituirebbe una leggerezza sia dal punto di vista strettamente giuridico, sia da quello più ampiamente concettuale: una leggerezza che la Tradizione scientifica dell'*Institutum Utriusque Iuris* non potrebbe facilmente tollerare.

Due paiono essere gli esiti maggiori dell'approccio costituzionalistico alla *norma missionis*:

- 1) il porla entro un ambito teoretico e sistematico non rapportabile né riducibile ai c.d. principi costituzionali già ricordati (*communio, iustitia, salus animarum*);
- 2) l'inevitabile superamento di tali principi attraverso una concettualizzazione di livello superiore che li assume e li supera.

## 6. NORMA MISSIONIS E SALUS ANIMARUM

Se *communio* e *iustitia*, seppure in modo molto ampio, possono trovarsi facilmente “assorbite” nella *norma missionis*, lo stesso non accade per la *salus animarum*, indicata dal Legislatore post-conciliare quale “*suprema lex*” all'interno della vita ecclesiale. Occorre, pertanto, chiedersi “se” ed in quale modo sia possibile ipotizzare anche per essa un realistico “assorbimento” entro la *norma missionis*, confermando la pregnanza e portata del nuovo concetto teoretico.

In realtà la questione non sussiste poiché – a differenza della *communio* e della *iustitia* – la *salus animarum* costituisce “una” delle *componenti strutturali* della missione ecclesiale stessa: non tanto una “*lex*”, anche solo sostanziale, ma il *fine*, lo *scopo* stesso della missione ecclesiale che Cristo ha affidato alla Chiesa: «Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato» (Mc 16,16a). Purtroppo la mentalità che lungo i secoli ha creduto di “fissare” i riferimenti indubitabili dell'attività umana ed ecclesiale denominandoli “*leges*” ha creato notevoli disagi ed ostacoli sia alla loro concettualizzazione, sia alla loro concreta fruibilità: si pensi in merito alla c.d. legge naturale<sup>16</sup>, fruibile – come già insegnava J. Maritain – alla sola condizione di non pensarla come “Legge” tra le Leggi!<sup>17</sup>

Affermare, però, che la *salus animarum* è il “fine” della missione della Chiesa permette di porre in evidenza come il riferimento deontico (cioè: *ad agendum*) fondamentale per la Chiesa sia proprio la *norma missionis*: è questa infatti che, in quanto meta-principio costituzionale dell'Ordinamento canonico, deve costantemente **guidare** – **criticare** ed **innovare** – l'operare giuridico ecclesiale in vista del fine identitario e quindi costitutivo della Chiesa stessa: la salvezza.

## 7. UNA PRIMA FORMALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI NORMA MISSIONIS

Nonostante concentrare ed esprimere in poche parole – e semplici – l'intero percorso sin qui articolato costituisca un'operazione delicata, esposta ai rischi del riduzionismo e della parzialità, ciò non impedisce di tentare comunque una formalizzazione – almeno operativa – del concetto di *norma missionis*, mettendone a frutto le prime tematizzazioni, sebbene in gran parte di natura discorsiva.

<sup>15</sup> Come il non ripetersi dell'affermarsi di regimi totalitari.

<sup>16</sup> Cfr. P. GHERRI, *Bilancio*, in P. GHERRI (ed.), *Linguaggi*, 341.

<sup>17</sup> Cfr. J. MARITAIN, *Nove lezioni sulla Legge naturale*, (F. VIOLA, cur.) Milano, 1985, 61; 62; 63; 73.

Ciò sarà utile per esplicitare il concreto contenuto a cui fanno riferimento, soprattutto negli ultimi anni, molti utilizzi della formula come tale (e che lo stesso prof. Arroba proporrà nel proprio intervento).

Alla formalizzazione si può giungere cogliendo gli elementi caratterizzanti di quanto proposto nel tempo (1999-2017) all'interno di discorsi più ampi, i quali – proprio per la loro portata e collocazione – permettono sia di porre in risalto i *presupposti*, sia di suggerire possibili *sviluppi* di quella che, in fondo, è nata poco più che come “intuizione”, a partire dal pensiero sostanziale di Teodoro Jiménez Urresti<sup>18</sup>.

Ha scritto il prof. Arroba Conde nell'anno 2007 che

«è necessario rivalutare il concetto di missione come fondamento radicale del Diritto della Chiesa, che si è strutturata in funzione della costruzione del Regno nel mondo e della possibilità di far presente, in modo efficace, l'evento salvifico di cui è portatrice. [...] La realtà giuridica della Chiesa, sin dalle origini (nel mandato prepasquale e postpasquale), possa essere intesa come una “norma missionis” [...]. La “norma missionis” è, allo stesso tempo un parametro autorevole per valutare gli sviluppi successivi, con le eventuali disfunzioni o contaminazioni che abbiano potuto caratterizzare la normatività canonica. [...] La “norma missionis” avverte sull'insufficienza di assumere soltanto una posizione soggettiva aperta e rispettosa della libera azione dello Spirito. Ci vuole al contrario che la suddetta apertura si traduca istituzionalmente, sfoci cioè in una reale inculturazione delle strutture ecclesiali e del Diritto canonico»<sup>19</sup>.

Io stesso nei mesi scorsi ho avuto occasione di affermare che la “Norma missionis” è

«una categoria teoretica che concentra in modo sintetico ed espressivo gli elementi di principio riguardanti l'identità della Chiesa, a partire dalla sua origine nell'intendimento di Cristo stesso che l'ha voluta per continuare la missione a lui stesso affidata dal Padre: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21).

“Norma” e “missione” indicano, insieme, la dimensione *istitutiva* ed *istituzionale* della Chiesa: il suo stesso DNA che la struttura e ne guida la crescita e lo sviluppo. È l'essere data a se stessa della Chiesa proprio in quanto popolo radunato, assemblea convocata (= *Ekklesia*). È, ancora, la dimensione della eterodeterminazione costitutiva della Chiesa, che non nasce da se stessa ma per determinazione di Gesù Cristo. È, ulteriormente, la dimensione del c.d. Diritto divino che “fissa” il costitutivo ed indisponibile dell'identità ecclesiale»<sup>20</sup>.

In questa prospettiva pare potersi formulare, in modalità non più discorsiva ma *teoretica*, la seguente definizione:

La *norma missionis* costituisce un **concetto meta-giuridico\*** che esprime il nucleo oggettivo ed irrinunciabile (= normativo) della *identità, vita ed attività istituzionali* della Chiesa, nella loro costitutiva finalizzazione all'*annuncio e realizzazione* della salvezza escatologica già operante nella storia umana in chiave esistenziale e sacramentale, **nella sua componente sia personale che comunitaria\*\***.

Un concetto di **portata\*\*\* giuridico-costituzionale\*\*\*\*** che mette in evidenza l'intenzionalità salvifica sia dell'ortodossia (= *norma fidei*) che dell'ortoprassi (= *norma communionis*) ecclesiali nell'interazione tra persone e Chiesa.

\* Evidenziare la **meta-giuridicità** del concetto di *norma missionis* non è superfluo nella sua formalizzazione poiché, a differenza della *Grundnorm* kelseniana e delle altre forme di Normativismo o Positivismo giuridico, che tendono a ripiegare e chiudere tutta l'esperienza giuridica su se stessa – entro dinamiche meramente formali (e formalistiche) senza nessun vero rapporto con l'esterno del mondo giuridico –, la *norma missionis* nasce, si radica e si mantiene *all'esterno e dall'esterno* delle Norme giuridiche ecclesiali, rimanendo istanza critica nei loro confronti, come (anche) il c.d. Diritto divino (naturale o positivo). Ciò risponde pienamente alle dinamiche “costituzionalistiche”, le quali

<sup>18</sup> «“Societates sunt ut fines”: toda sociedad tiene su justificación, naturaleza, funciones, razón de ser, y principio normativo o norma originaria o fundamental, en su finalidad, según el primer principio de la lógica normativa: “el principio es el fin”. Y el fin de la sociedad de la Iglesia, cual fundada por Cristo, es la misión que Cristo le encomendó: misión universal histórica salvífica. Es misión universal de destinatarios, tiempo y espacio, por ser “predicar a todos los hombres hasta la consumación de los siglos y hasta los confines de la tierra”. Es misión histórica, por cumplirse por actos sociales de predicar, bautizar y enseñar a observar. Es misión salvífica, pues “quien creyere y fuere bautizado se salvará: quien no creyere se condenará” Por esa su misión, la Iglesia es histórico-salvífica: y ejerciéndola, la Iglesia se edifica y crece en Iglesia histórico-salvífica, humano-divina». T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 250-251 (enfasi dell'autore).

<sup>19</sup> M.J. ARROBA CONDE, *Basi ecclesiológicas e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica*, X (2007), 159; 160.

<sup>20</sup> P. GHERRI, *Teologia y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la “ley”*, in *Vergentis*, III (2017), 107.

attingono valori ed ideali dal mondo etico, assiologico o religioso-spirituale, di per sé *non-giuridico* (= pre/meta...) per trarne conseguenze di espresso valore giuridico in grado di strutturare interi Ordinamenti.

\*\* La messa in risalto delle *componenti personale e comunitaria* non è pleonastica, potendole intendere come già “implicite” nella “costituzionalità” della *norma missionis*. Si tratta, infatti, di allontanarsi esplicitamente dalla prospettiva individualistico-societaria che ha caratterizzato la comprensione del Diritto ecclesiale secondo le categorie dello *Ius publicum ecclesiasticum internum* e, oggi, della *iustitia*.

\*\*\* Proprio l'essere e rimanere “esterna” all'Ordinamento (= meta-giuridicità) impedisce alla *norma missionis* di assumere “natura” costituzionale: la sua è ‘soltanto’ una *funzione, portata, valore*, in tal senso, senza poterla in qualche modo “inglobare” nell'Ordinamento stesso.

\*\*\*\* Sebbene in ambito civilistico generale sia assodato che il “costituzionale” è anche “giuridico”, in ambito canonico tale ‘certezza’ non è altrettanto diffusa, come ben dimostra molta parte della dottrina corrente. Evidenziare l'espressamente “giuridico” rimane oggi fondamentale in ambito canonistico, a fronte delle persistenti suggestioni e derive teologizzanti, carismatiche, moralistiche, naturalistiche, che la letteratura canonistica “fondamentale” continua ad esprimere.

